

Allegati

Legge regionale n. 10 del 2003

TABELLA A
IMPORTI DI TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Titolo I

IGIENE E SANITÀ

<i>Num. d'ord.</i>	<i>d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)</i>	<i>Indicazione degli atti soggetti a tassa</i>	<i>Tassa di rilascio</i>	<i>Tassa annuale</i>
1	15	Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:		
		a) fino a 5.000 abitanti	116,20	23,24
		b) da 5.001 a 10.000 abitanti	347,58	69,72
		c) da 10.001 a 15.000 abitanti	694,63	139,44
		d) da 15.001 a 40.000 abitanti	1.110,90	222,59
		e) da 40.001 a 100.000 abitanti	1.665,57	334,15
		f) da 100.001 a 200.000 abitanti	2.221,28	445,19
		g) da 200.001 a 500.000 abitanti	3.470,07	694,12
		h) superiore a 500.000 abitanti	5.551,91	1.110,90
		d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, c. 2, lett. m). Omissis...		
		Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie nella seguente misura:		
		– nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti: 17,56		
		– nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti: 28,41		
		– nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti: 56,81		
		– nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti: 139,44		
		– nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti: 195,22		
		I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1107, nella seguente misura:		
		– nei comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti: 34,09		
		– nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti: 42,35		
		– nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti: 83,67		
		– nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti: 167,33		
		– nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti: 334,15		

		Omissis...		
2	22 (10)	Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali ed artificiali (art. 199, 1° comma delle leggi sanitarie e successive modificazioni) d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera f): Omissis...	939,44	
3	24 (11)	Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del d.p.r. 19 maggio 1958, n. 719): d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. e) ed f)	469,98	
4	25 (15)	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del d.p.r. 10 giugno 1955, n. 854):		
		a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie: d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. a).	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumenteria: d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lett. e). Omissis...	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle Leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumenteria sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:		
		1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt: <i>Non applicabile</i> 2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt: <i>Non applicabile</i> Omissis...		
5	27	Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del d.p.r. 10 giugno 1955, n. 854):		
		1) per case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:		
		– se l'istituto ha non più di 50 posti letto:	722,52	361,52
		– se l'istituto ha non più di 100 posti letto:	1.666,09	833,04
		– se l'istituto ha più di 100 posti letto:	4.164,19	2.082,35
		2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico: d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lett. e) Omissis...	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
6	28	a) Licenza per la pubblicità a mezzo stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche e fisioterapiche (art. 201, comma 1, del T.U. delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, art. 25 del d.p.r. 10 giugno 1955, n. 854 e d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lett. f):	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini (art. 201, comma 1, del T.U. citato, sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, e d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. a): Omissis...	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
7	30	Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112):		
		1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive:	<i>Non</i>	<i>Non</i>

			<i>applicabile</i>	<i>applicabile</i>
		2) Esercizio per la somministrazione di alimenti:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		3) Esercizi per la somministrazione di bevande:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1. d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27.		
8	32	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte (art. 22 del r.d. 9 maggio 1929, n. 944): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lett. a) <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
9	34	Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del r.d. 9 maggio 1929, n. 994): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. e). <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
10	37 (17)	Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, e art. 1 del d.p.r. 30 maggio 1953, n. 567): d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. l). <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	
11	37bis (18)	Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi (art. 6 della legge 8 marzo 1963, n. 399): d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. l).	<i>Non applicabile</i>	
12	39 (19)	Autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata (art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127): d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. l) e art. 75.	<i>Non applicabile</i>	
13	41 (20)	Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali: d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. l).	<i>Non applicabile</i>	
14	224 (122)	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (artt. 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del T.U. delle leggi sanitarie): d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. i).	<i>Non applicabile</i>	

Titolo II
CACCIA E PESCA

Num. d'ord.	d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
15	51	Licenza di appostamento fisso di caccia: d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. o). Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 16. <i>Omissis...</i>	55,78	
16	52	Concessione di costituzione di:		
		1) Azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso:	3,13	3,13
		2) Centro privato di produzione di selvaggina:	278,37	278,37
		d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. o). Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 6, lett. d) e art. 36. NOTA: Per le aziende faunistico-venatorie per ogni € 0,05 di tassa è dovuta una soprattassa di € 0,05, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.		

		Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla l. 27 dicembre 1977, n. 968 e dalle leggi regionali in materia (legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni) Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte nella misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della l. 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.		
17		Abilitazione all'esercizio venatorio:		
		a) Con fucile ad un colpo, con falchi e con archi:	64,56	64,56
		b) Con fucile a due colpi:	64,56	64,56
		c) Con fucile a più di due colpi:	64,56	64,56
		d) Permesso per la cattura di volatili con reti a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968: d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. o). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 99 Omissis...	64,56	64,56
18(113)	54	Licenze per la pesca nelle acque interne:		
		Tipo A: licenza per la pesca professionale:	45,00	45,00
		Tipo B: licenza per la pesca dilettantistica:	23,00	23,00
19	55 (28)	Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. - rectius d.lgs. - 19 marzo 1958, n. 7351): d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. p). Omissis...	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
20	174	Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con essa collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi. (Art. 15, comma 2, e art. 9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319): d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1. d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 100. Omissis...	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
21	178	Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi: d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. p).	<i>Non applicabile</i>	

Commentato [1]: Il punto 18 della tabella A è stato modificato dall'art. 16, comma 2, lett. b) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20.

Titolo III
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Num. d'ord.	d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
22	89 (59)	1. Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:		
		a) Alberghi e ostelli per la gioventù:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		b) Campeggi:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		c) Villaggi turistici:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

		d) Casa per ferie:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		e) Altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		f) Autostelli:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		2. Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6, della legge 21 marzo 1958, n. 326):	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, lett. g). <i>Omissis...</i>		
23	95 (64-a)	Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione: a) fino a 10.000 abitanti b) da 10.001 a 20.000 abitanti c) da 20.001 a 50.000 abitanti d) da 50.001 a 100.000 abitanti e) da 100.001 a 500.000 abitanti f) superiore a 500.000 abitanti d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, c. 2, lett. f). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 56 e 58, n. 2 Legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 9. <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

Titolo IV
FIERE E MERCATI

<i>Num. l'ord.</i>	<i>d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)</i>	<i>Indicazione degli atti soggetti a tassa</i>	<i>Tassa di rilascio</i>	<i>Tassa annuale</i>
24	119	Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la l. 17 maggio 1866, n. 2933, nonché l'art. 53, n. 11, del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche: a) Per istituzione di fiere e mercati: b) Per cambiamento in modo permanente di fiere e mercati: d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 7, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 50 e 51. <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
24 bis		Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (L. 28 marzo 1991, n. 112, art. 2, commi 3 e 4): <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

Titolo V
AGRICOLTURA

<i>Num. d'ord.</i>	<i>d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)</i>	<i>Indicazione degli atti soggetti a tassa</i>	<i>Tassa di rilascio</i>	<i>Tassa annuale</i>
25	121	Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 del d.lgs. lgt. 3 luglio 1944, n. 152): – Per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore: <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	

26	130 (86)	Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi ed esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 della l. 18 giugno 1931, n. 987, e art. 11 del r.d. 12 ottobre 1933, n. 1700): <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	
27		Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi (l. 16 dicembre 1985, n. 752, art. 11): <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

Titolo VI

ACQUE MINERALI E TERMALI – CAVE – TORBIERE

Num. d'ord.	d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
28	163 (99/1)	Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4 e 5 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 e modifiche di cui al d.p.r. 28 giugno 1955, n. 620, artt. 1 e 2): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61. <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	
29	165 (101)	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali di cui sopra (art. 8 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61. <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	
30	167 (103)	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61. <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	
31	168 (104)	Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61. <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	
32	169	Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e seguenti del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443: d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61. <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	
33	170	Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 sostituito dal d.p.r. 28 giugno 1955, n. 620, art. 7): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. e). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61. <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	

Titolo VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

Num. d'ord.	d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
)			

34	152	Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata – di interesse regionale – (art. 30, d.p.r. 28 giugno 1977 n. 771): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. a).	<i>Non applicabile</i>	
35	153	Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) – di interesse regionale – in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84. <i>Omissis...</i> I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della l. 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva: 1. Funivie bifuni (fino a m. 750): a) per la costruzione: <i>Non applicabile</i> b) per l'esercizio: <i>Non applicabile</i> 2. Funivie bifuni (oltre m. 750): a) per la costruzione: <i>Non applicabile</i> b) per l'esercizio: <i>Non applicabile</i> 3. Funivie monofuni escluse le seggiovie (fino a m. 750): a) per la costruzione: <i>Non applicabile</i> b) per l'esercizio: <i>Non applicabile</i> 4. Funivie monofuni escluse le seggiovie (oltre m. 750): a) per la costruzione: <i>Non applicabile</i> b) per l'esercizio: <i>Non applicabile</i> <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
36	154	Licenza d'impianto di funicolari aeree o telefoniche (rectius: teleferiche) – di interesse regionale – destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, comma 1, del r.d. 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli artt. 33 e 35 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.	<i>Non applicabile</i>	
37	155	Licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche – di interesse regionale – rilasciata nel caso contemplato dal comma 3 dell'art. 14 del r.d. 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche: d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. a) d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84. <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
38	156	Concessione di filovia – di interesse regionale – (art. 19 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84. NOTA: I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della l. 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva: a) per la costruzione: <i>Non applicabile</i> b) per l'esercizio: <i>Non applicabile</i> <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	
39	157	Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia – di interesse regionale – (art. 26 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771): <i>Omissis...</i> I titolari delle concessioni sono tenuti, ai sensi del r.d.l. 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva: a) seggiovie, slittovie e simili: 1. per la costruzione per ciascun impianto: <i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

		2. per l'esercizio, per ciascun impianto: <i>Non applicabile</i> b) ascensori in servizio pubblico: 1. per la costruzione per ciascun impianto: <i>Non applicabile</i> 2. per l'esercizio, per ciascun impianto: <i>Non applicabile</i> <i>Omissis...</i>		
40	184 (110)	Concessione per servizi pubblici – di interesse regionale – di autotrasporto rilasciata ai sensi dell'art. 7, della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771, nonché dall'art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413: per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione: d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. b). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84. <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
41	185 (111)	Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici – di interesse regionale – per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (artt. 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e art. 45 e 46 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771): <i>Omissis...</i> d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, comma 2, lett. b). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84. <i>Omissis...</i> I concessionari sono, inoltre, tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva: 1. se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo servizio: a) da 1 a 20 km: <i>non applicabile</i> b) da 20.01 a 40 km: <i>non applicabile</i> c) da 40.01 a 60 km: <i>non applicabile</i> d) da 60.01 a 80 km: <i>non applicabile</i> e) oltre 80: <i>non applicabile</i> 2. se di competenza comunale per ogni giorno di effettivo servizio: <i>non applicabile</i> <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
42	186	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell'art. 225, 1° comma, del codice della navigazione: d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4. d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97. NOTA: <i>Omissis... Non applicabile</i> <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
43	187	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, 2° comma, del codice della navigazione: d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4. d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97. NOTA: <i>Omissis... Non applicabile</i> <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
44	188	Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del codice della navigazione: d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 4 e 5. d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97.	<i>Non applicabile</i>	
45	189	Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del codice della navigazione: d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4. d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97.	<i>Non applicabile</i>	
46	197	Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'art. 34 del T.U. delle leggi	<i>Non</i>	

	sulle tasse automobilistiche approvato con d.p.r. 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale: d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. b) ed art. 3, lett. c) d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 84. <i>Omissis...</i>	<i>applicabile</i>	
--	--	--------------------	--

Titolo VIII
ARTI E MESTIERI

Num. d'ord.	d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
47	204 (117)	Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lett. c).	<i>Non applicabile</i>	

TABELLA B
TARIFFARIO REGIONALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

L'importo mensile relativo a pagamenti inferiori all'annualità deve essere calcolato mediante la seguente formula, senza alcuna maggiorazione:

$\frac{\text{importo annuale} \times Kw}{12 \times \text{mesi}}$
--

ovvero

$\frac{\text{importo annuale} \times CV}{12 \times \text{mesi}}$
--

TARIFFARIO ORDINARIO

CLASSE		TASSA ANNUALE
Autovetture ed autoveicoli uso promiscuo persone e cose	Kw	2,58
	cv	1,90
Autovetture ed autoveicoli uso promiscuo persone e cose alimentati a gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva CEE 91/441) – in aggiunta alla classe precedente –	Kw	5,24
	cv	3,86
Autobus	Kw	2,94
	cv	2,17
AUTOVEICOLI SPECIALI		
Autoveicoli speciali (es. motrici stradali per semirimorchi) escluso Autocaravan	Kw	0,43
	cv	0,31
Autocaravan	Kw	1,00
	cv	0,74

Rimorchi speciali		25,00
Motocicli fino a 11 KW (o 15 cv), ciclomotori		22,00
Motocicli superiori a 11 KW (o 15 cv)	Kw	22,00 + 1,00 (per ogni kw)
	cv	22,00 + 0,74 (per ogni cv)
Quadricicli leggeri alimentati a benzina		50,00
Quadricicli leggeri alimentati a gasolio		50,00 + 1,00 per ogni KW

MOTOCARRI CON CILINDRATA INFERIORE A 500 CC

<i>Cilindrata: Da</i>	<i>Cilindrata: A</i>	<i>Tassa annuale</i>
51	125	20,00
Portata Kg: Da		
Portata Kg: A		
Tassa annuale		
1	400	21,73
401	800	30,43
801	1000	39,12
1001	1500	52,16
1501	2000	73,89

NB: I motocarri a Portata hanno cilindrata superiore a 125 cc.

MOTOCARRI CON CILINDRATA SUPERIORE O UGUALE A 500 CC

<i>Portata Kg: Da</i>	<i>Portata Kg: A</i>	<i>Tassa annuale</i>
1	400	22,82
401	800	31,95
801	1000	41,07
1001	1500	54,77
1501	2000	77,58

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE

<i>Portata Kg: Da</i>	<i>Portata Kg: A</i>	<i>Tassa annuale</i>
1	400	22,82
401	800	31,95
801	1000	41,07
1001	1500	54,77
1501	2000	77,58
2001	2500	100,40
2501	3000	123,22
3001	3500	146,04
3501	4000	168,86
4001	4500	191,68
4501	5000	214,50
5001	6000	237,32
6001	7000	264,70
7001	8000	292,08

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE								
Classe	2 assi		3 assi		4 assi		tassa annuale	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente euro	Senza sospensione pneumatica o equivalente euro
1	12	15	15	19			239,64	299,55
2			19	21	23	25	266,49	333,63
3			21	23	25	27	294,90	368,23
4	15						331,05	414,20
5			23				377,53	471,53
6					27	29	423,49	528,85
7					29		539,18	673,98

COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI												
Classe	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		tassa annuale minima	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente euro	Senza sospensione pneumatica o equivalente euro						
1	12		23	29							175,60	307,29
2			29	31					36	40	225,18	336,21
3			31	33			36	38			335,18	465,33
4					36	38			40		370,30	535,05
5							38	40			454,48	628,01
6			33		38						514,91	706,51
7							40				628,01	929,62

TASSA AGGIUNTIVA: GANCIO DI TRAINO		
Tariffa	Tipo veicolo	Tassa annuale euro
1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	267,00
2	Per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate	585,00
3	Per trattori stradali:	a 2 assi
		a 3 assi
		585,00
		825,00

TARGHE PROVA	
	<i>Tassa annuale</i>
Autoveicoli e rimorchi	210,00
Ciclomotori	20,00
Motoveicoli	32,00

RIMORCHI TRASPORTO PERSONE		
<i>Numero Posti: Da</i>	<i>Numero Posti: A</i>	<i>Tassa annuale</i>
1	15	114,10
16	25	171,14
26	40	255,57
41	999	427,17

TABELLA B1-bis. Definizioni(114)

Classe 1	Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1
Classe 2	Aeromobili certificati capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1
Classe 3a	Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica
Classe 3b	Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1 che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo (somma dei margini (*) rispetto ai limiti per i tre punti di rilevazione) ≥ 5 EPNdB
Classe 3c	Aeromobili certificati capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1

(*) margine = (valore limite-valore di certificazione dell'aeromobile). E' positivo se il valore di certificazione è inferiore al valore limite.

TABELLA B2-bis. Corrispondenza delle misure dell'imposta(115)

<i>Classe</i>	<i>Imposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell'aeromobile</i>
Classe 1	$a1 * MTOW(tons)$ se $MTOW(tons) \leq 25$ $a1 * 25 + b1 * (MTOW(tons) - 25)$ se $MTOW(tons) > 25$
Classe 2	$a2 * MTOW(tons)$ se $MTOW(tons) \leq 25$ $a2 * 25 + b2 * (MTOW(tons) - 25)$ se $MTOW(tons) > 25$
Classe 3a	$a3 * MTOW(tons)$ se $MTOW(tons) \leq 25$ $a3 * 25 + b3 * (MTOW(tons) - 25)$ se $MTOW(tons) > 25$
Classe 3b	$0,75 * (a3 * MTOW(tons))$ se $MTOW(tons) \leq 25$ $0,75 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW(tons) - 25)]$ se $MTOW(tons) > 25$
Classe 3c	$0,50 * (a3 * MTOW(tons))$ se $MTOW(tons) \leq 25$ $0,50 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW(tons) - 25)]$ se $MTOW(tons) > 25$

TABELLA B3-bis. Valori dei parametri delle misure(116)

a1	€ 0,62
a2	€ 0,46
a3*	€ 0,16
b1	€ 0,82
b2	€ 0,60
b3*	€ 0,20

* Il valore del parametro a3 e b3 (compreso il valore indicato come minimo) è ridotto fino al 50% per determinati aeromobili che abbiano migliori prestazioni acustiche (classe 3b e classe 3c).4

Commentato [2]: La tabella è stata aggiunta dall'art. 5, comma 1, lett. i) della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18.

Commentato [3]: La tabella è stata aggiunta dall'art. 5, comma 1, lett. i) della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18.

Commentato [4]: La tabella è stata aggiunta dall'art. 5, comma 1, lett. i) della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18.